



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN DEROGA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO
PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, CANTIERI E DEHORS**



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.25/I0098977/2005 P.G. NELLA SEDUTA DEL 06/02/2006 - MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n.187 Reg./84 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 17/12/2007 – N. 49 Reg./35 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 02/4/2009 – n.127 Reg./38 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/7/2010 - n. 37 Reg./21 prop. del./ NELLA SEDUTA DEL 04/04/2016 – n. 44 Reg. CC/19 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 09/04/2018

PREMESSA

La materia oggetto del presente Regolamento è normata:

dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e, in particolare, dagli articoli:

- Art.4, comma 1, lettera g), che affida alle Regioni la definizione con legge, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi;

- Art.6, comma 1, lettera e) che affida alla competenza dei Comuni l’adozione di Regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale ai fini della tutela dell’inquinamento acustico;

- Art.6, comma 1, lettera h) in base al quale è di competenza dei Comuni l’autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all’art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

dalla disciplina regionale, in particolare la Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 “*Norme in materia di inquinamento acustico*” che all’art.8 comma 3, definisce cosa il Comune può stabilire nell’autorizzazione:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Art.1

Campo di applicazione

1. Il Regolamento disciplina il regime di deroga ai limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale per lo svolgimento di attività temporanee di cantieri e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - alle opere relative al ripristino urgente delle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.), o in caso di situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, i cui tempi di intervento non consentono di ricorrere alle modalità e tempistiche ordinarie di cui al presente Regolamento;
 - alle attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione;
 - alle attività temporanee di manifestazioni-eventi privati esercitati in ambiti privati (residenze) o in esercizi pubblici chiusi al pubblico per l'evento stesso (es. festa di compleanno, matrimoni, lauree..., in tal caso deve essere garantita la chiusura al pubblico del locale), nonché in circoli privati che non esercitano attività di somministrazione;
 - alle attrezzature da giardinaggio, quali tosaerba, decespugliatori e similari, che rispettano le norme tecniche di omologazione, il cui utilizzo è consentito nei giorni feriali dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
 - alla pubblicità fonica consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Rimane esclusa, nelle aree particolarmente protette ed individuate in classe I nel piano di classificazione acustica del Comune di Bergamo;
 - agli allarmi antifurto, compresi quelli installati sui veicoli, che devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 (cinque) minuti;
 - alle attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti, che deve avvenire nel rispetto degli orari e delle modalità indicate nel Programma di esercizio allegato al *"Contratto di servizio per la disciplina del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana"* che viene presentato annualmente al Comune, nonché le ulteriori attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle reti e sotto-servizi stradali, svolti da soggetti gestori di pubblici servizi (o loro delegati);
 - alle attività di montaggio-smontaggio di strutture quali ad esempio: tribune, tensostrutture..., che necessitano dell'utilizzo di particolari macchinari-mezzi-attrezzature (es. gru...), anche se effettuate in periodo notturno per ragioni di pubblica sicurezza o viabilistiche;
 - alle attività di traslochi che necessitano dell'utilizzo di macchine montacarichi o altro.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. Cantiere – area di lavoro finalizzata alla realizzazione di opere stradali, edili o altri assimilabili, sulla quale si utilizzino nel corso delle normali lavorazioni, macchinari-attrezzature particolarmente rumorose.
2. Manifestazione - qualsiasi attività temporanea svolta in un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel corso della quale potrebbero essere previsti uno o più eventi.

3. Evento – spettacolo o attività di intrattenimento, anche inserito in una manifestazione, collocato nell'arco temporale di una giornata, per il quale è previsto l'utilizzo di sorgenti sonore, quali strumenti musicali o acustici, impianti elettroacustici, di diffusione o di amplificazione del suono.
4. Dehor - è l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (così come definito all'art. 1 del Regolamento n.89 *“per l'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti”*).
5. Soggetto legittimato alla richiesta di deroga – è il titolare dell'esercizio pubblico, il concessionario del suolo pubblico o l'organizzatore dell'evento (fatta salva l'autorizzazione del concessionario del suolo), per le manifestazioni temporanee o per i dehors e l'impresa esecutrice dei lavori per i cantieri.
6. Ricettore maggiormente esposto è l'ambiente abitativo, come definito dall'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 26 ottobre 1995 n.447, che in virtù della sua collocazione è maggiormente esposto alle sorgenti sonore.
7. Valore limite in deroga è il limite autorizzabile in deroga ai limiti acustici di immissione, assoluti o differenziali e di qualità previsti dalla normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Il valore limite in deroga nel presente Regolamento è espresso in LAeq (ossia il livello equivalente continuo ponderato, che è la media integrata nel tempo del livello di pressione sonora).

Art. 3 **Manifestazioni temporanee**

Le manifestazioni temporanee e gli eventi, di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del presente Regolamento, che non rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, sono soggette alle procedure di deroga di seguito riportate.

Art. 3.1 **Manifestazioni temporanee soggette a comunicazione di deroga**

1. Sono soggette a comunicazione di deroga, le manifestazioni temporanee, i cui eventi sono esercitati
per un numero massimo di 15 giorni nell'arco dell'anno solare e per non più di 3 giorni consecutivi, preferibilmente nel fine settimana, nella medesima localizzazione o pertinenza del pubblico esercizio, ancorché presentati da soggetti diversi e nel rispetto dei seguenti limiti e orari:

TABELLA 1

valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00	valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) venerdì e sabato dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00
60 dB(A)	65 dB(A)

2. Fatte salve le rimanenti condizioni e prescrizioni di cui al precedente comma, il limite di cui sopra potrà essere derogato fino ad un limite massimo di **75 dB(A)** per le manifestazioni temporanee denominate "*feste di vie e di quartiere*" per le quali l'Amministrazione comunale concede incentivi e agevolazioni sul canone di occupazione di suolo pubblico, che si svolgono all'interno dei borghi storici, nelle vie o piazze pubbliche con finalità di coesione sociale.
3. All'interno dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato, nei circoli privati che esercitano attività di somministrazione, e nei rispettivi Dehors, sono consentiti eventi della **durata massima di una giornata, ripetuti per un numero massimo di 10 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare**, nel rispetto dei seguenti limiti e orari:
 - a. per gli eventi: **90 dB(A) misurati all'interno dei locali** per un tempo di osservazione equivalente alla durata dell'evento, che non si potrà protrarre oltre le **ore 24,00**;
 - b. per gli eventi **all'interno dei Dehors**: limiti di deroga e i orari stabiliti al precedente comma 1
4. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli eventi organizzati dai Centri Ricreativi Estivi al di fuori dell'orario diurno e di esercizio del CRE, che utilizzano sorgenti sonore, quali strumenti musicali o acustici, impianti elettroacustici, di diffusione o di amplificazione del suono, mentre le attività ordinarie non sono soggette al regime del presente Regolamento.
5. La comunicazione, resa con le modalità di cui al successivo art. 6, si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa.

Art. 3.2

Manifestazioni temporanee soggette ad autorizzazione di deroga

1. Sono soggette ad autorizzazione di deroga le manifestazioni temporanee che non ricadono nella casistica della comunicazione, di cui al precedente articolo 3.1 ed in particolare:
 - a) le manifestazioni i cui eventi sono esercitati **per un numero massimo di 36 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque non più di 3 nell'arco della settimana, preferibilmente nel fine settimana**, nella medesima localizzazione, ancorché presentati da soggetti diversi.
In tal caso il valore limite in deroga per gli eventi sarà stabilito dal Comune sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA, nonché della localizzazione e della densità abitativa della zona. Tale limite **non potrà in ogni caso superare gli 80 dB(A)**.
Nei restanti giorni della manifestazione dovrà essere rispettato il limite posto dalla zonizzazione acustica comunale;
 - b) le **manifestazioni continuative caratterizzate da eventi di tipo ripetitivo** (es. circo, luna park, pista di pattinaggio, festival, sagre, etc.), svolte nel rispetto dei seguenti limiti:

TABELLA 1

valore limite in deroga (LAeq) lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica	valore limite in deroga (LAeq) venerdì e sabato
60 dB(A)	65 dB(A)

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle casistiche di cui agli articoli 3.1 comma 3 "Manifestazioni all'interno dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato - Dehors" e 3.4 "Attività estive aggiudicate a seguito di bando pubblico - Manifestazioni organizzate all'interno di spazi giovanili comunali".
3. L'orario massimo di deroga consentito per la manifestazione e gli eventi previsti nel corso della stessa è stabilito nelle **ore 24:00**.
4. L'istanza, da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6, deve essere corredata dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che, nello specifico, deve rendere conto degli effettivi eventi che verranno organizzati nell'arco dell'intera manifestazione, in particolare deve contenere:
 - sintetica descrizione dell'intera manifestazione, elenco delle sorgenti sonore presenti e periodo (complessivo) nel quale si svolge la manifestazione;
 - dettagliato calendario e tipologia degli eventi, ove presenti;
 - valutazione dei LAeq stimati presso il ricettore maggiormente esposto, riferiti sia alla manifestazione nel suo complesso, che agli eventi specifici;
 - planimetria dettagliata con l'indicazione, dell'eventuale posizione del palco, della fonte del rumore, l'orientamento dei diffusori acustici, in modo tale che risulti il possibile impatto acustico verso i recettori più sensibili ubicati nell'area interessata dalla manifestazione;
 - accorgimenti tecnici obbligatoriamente predisposti per limitare l'impatto acustico (es: la distribuzione e l'orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l'ulteriore limitazione di orario...).
5. L'istanza viene trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente.
Non è previsto il silenzio assenso.
6. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, il Comune stabilisce:
 - i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
 - la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
 - le limitazioni di orario;
 - le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
7. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa richiedere, con motivata istanza, la proroga, alle medesime condizioni di esercizio della manifestazione in corso. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico competente in acustica che anche gli ulteriori eventi (di cui deve essere precisato il numero e la tipologia) rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria, viceversa dovrà essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga, fatte salve le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.
8. In zone particolarmente sensibili o in classe I della zonizzazione acustica, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea.

Art. 3.3

Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, o organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale

1. Le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, nonché quelle organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale tramite i propri uffici/servizi, potranno essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta comunale.
La suddetta deliberazione nel riconoscere l'interesse pubblico o la rilevanza della manifestazione medesima, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.
Le disposizioni del presente comma sono estese alle iniziative straordinarie (ad es. Festival, etc.) organizzate dagli spazi giovanili del Comune di Bergamo e dai gestori degli "spazi estivi" di cui al successivo art. 3.4.
2. La conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso da parte del Dirigente proponente la deliberazione che autorizza la manifestazione da parte della Giunta comunale, in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta.

Art. 3.4

Attività estive aggiudicate a seguito di bando pubblico – Manifestazioni organizzate all'interno di spazi giovanili comunali

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:
 - a. le manifestazioni temporanee e i relativi eventi esercitati negli spazi estivi di cui ai *"Bandi per l'assegnazione di spazi pubblici per lo svolgimento di attività estive temporanee"*;
 - b. le manifestazioni temporanee e i relativi eventi esercitati negli *"spazi giovani"* appositamente individuati dall'Amministrazione comunale e volti a promuovere progetti, iniziative, manifestazioni ed eventi dedicati ai giovani della città, coordinate dal competente servizio comunale.
2. All'interno di tali manifestazioni potranno essere autorizzati eventi, in deroga alla zonizzazione acustica comunale, per un numero massimo di 3 nell'arco di ogni settimana, organizzati preferibilmente nelle serate di venerdì/sabato e prefestivi.
3. L'orario massimo in deroga consentito per la manifestazione e gli eventi previsti nel corso della stessa è stabilito nelle ore 24:00 per le serate di venerdì/sabato e prefestivi e nelle ore 23.30 nelle restanti serate. Tali limiti non sono derogabili.
4. Il valore in deroga, misurato al recettore maggiormente esposto, è stabilito in 65 dB(A) per gli eventi previsti nel corso della manifestazione e in 55 dB(A) per tutte le restanti attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.
5. Nel rispetto di quanto indicato nei precedenti commi, il Dirigente competente, prima dell'inizio delle manifestazioni, approva un'apposita scheda di dettaglio per ciascuno spazio, nella quale verranno puntualmente definiti:
 - il valore limite concesso in deroga per gli eventi previsti nel corso della manifestazione;
 - il valore limite concesso in deroga per tutte le restanti attività;
 - il numero massimo di eventi consentiti nel corso della manifestazione;
 - i recettori sensibili presso i quali effettuare le misurazioni finalizzate alle verifiche del rispetto dei limiti acustici concessi in deroga;
 - eventuali prescrizioni tecniche finalizzate al contenimento del disturbo acustico.

6. I titolari degli spazi devono presentare apposita istanza per l'autorizzazione in deroga della manifestazione e degli eventi nella stessa previsti.
L'istanza, da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6, deve rendere conto del rispetto dei parametri indicati nelle schede di cui al precedente comma 5, in particolare deve contenere:
- sintetica descrizione dell'intera manifestazione e periodo complessivo nel quale si svolge la medesima;
 - calendario degli eventi, da pubblicare mensilmente sul sito comunale;
 - planimetria dettagliata con l'indicazione, della posizione del palco, della fonte del rumore e l'orientamento dei diffusori acustici;
 - eventuali ulteriori accorgimenti tecnici predisposti per limitare l'impatto acustico (es: la distribuzione e l'orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l'ulteriore limitazione di orario...).
7. Il Dirigente competente emette apposito provvedimento autorizzativo di deroga, nel quale, conformemente a quanto previsto per ciascuno spazio nelle schede di cui al precedente comma 5, stabilisce:
- i valori limite in deroga per la manifestazione e gli eventi, espressi in LAeq;
 - la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
 - le limitazioni di orario;
 - le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare di effettuare, su espressa richiesta del Comune, la verifica del rispetto dei limiti concessi in deroga.
8. Al fine di garantire il rispetto dei limiti concessi in deroga per tutta la durata della manifestazione, l'impianto acustico utilizzato per le attività ordinarie deve essere adeguatamente tarato; per gli eventi in deroga deve essere utilizzato un impianto diverso da quello utilizzato nel corso della manifestazione ed anch'esso deve essere adeguatamente tarato.
9. Nel corso del primo evento della manifestazione deve essere effettuato il collaudo di taratura degli impianti, da trasmettersi al competente Servizio comunale che provvede a richiedere all'ARPA eventuali osservazioni o precisazioni. In esito delle stesse, il comune si riserva la facoltà di imporre al gestore ulteriori prescrizioni. Fino all'effettuazione del collaudo non è consentito lo svolgimento di ulteriori eventi in deroga.
10. In zone particolarmente sensibili o in zona I della zonizzazione acustica, ovvero in prossimità di aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, nella scheda di dettaglio di cui al precedente comma 5, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea.
11. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa richiedere, con motivata istanza, la proroga, alle medesime condizioni di esercizio della manifestazione in corso. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga, fatte salve le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.

Art. 4 Cantieri

I cantieri, di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, che non rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, possono avvalersi delle procedure di deroga di seguito riportate.

Art. 4.1
Cantieri soggetti a comunicazione di deroga

- 1 Sono soggetti a comunicazione di deroga i cantieri stradali se svolti nel rispetto dei seguenti limiti ed orari:

TABELLA 2

valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) nell'orario di svolgimento del cantiere stradale : nei giorni da lunedì a domenica, comprese le feste comandate dalle ore 6:00 alle ore 22:00
in periodo diurno
70 dB(A)

- 2 Sulle circonvallazioni è prevista la facoltà di proseguire l'attività anche durante l'orario notturno, per comprovate esigenze di carattere pubblico.
- 3 Sono altresì soggetti a comunicazione in deroga i cantieri edili e assimilabili se svolti nel rispetto dei seguenti limiti ed orari:

TABELLA 3

valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) nell'orario di svolgimento del cantiere edile o assimilabile : nei giorni da lunedì a sabato (escluse la domenica e le feste comandate) dalle ore 7:00 alle ore 20.00
in periodo diurno
70 dB(A) .

- 4 Nel rispetto dei limiti di cui sopra, le attività particolarmente rumorose esercitate nei cantieri edili o assimilabili, dovranno essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
- 5 La comunicazione, resa con le modalità di cui al successivo art. 6, si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa.

Art. 4.2
Cantieri soggetti ad autorizzazione di deroga per interventi privati

1. Sono soggette ad autorizzazione di deroga, le attività temporanee di cantiere che non ricadono nella casistica della comunicazione, di cui al precedente articolo 4.1.
2. **Le deroghe in periodo notturno (ore 22:00 – ore 6:00) sono consentite solo per i cantieri stradali** e per comprovate esigenze di carattere pubblico, di viabilità e di sicurezza.
3. Il valore limite in deroga sarà stabilito nel provvedimento dirigenziale sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA.
4. L'istanza, da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6, deve essere corredata della relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) e nello

specifico la previsionale dovrà rendere conto delle lavorazioni che verranno effettuate nella durata complessiva del cantiere ed in particolare deve contenere:

- sintetica descrizione delle diverse fasi lavorative;
 - crono-programma delle diverse fasi lavorative;
 - limiti da rispettare in LAeq, nel complesso del cantiere e nelle specifiche fasi lavorative;
 - planimetria dell'area di intervento, indicando eventuali ricettori sensibili;
 - accorgimenti tecnici predisposti per limitare l'impatto acustico (es: limitazioni sull'utilizzo in contemporanea di macchinari rumorosi, limitazione di orario nell'utilizzo degli stessi...).
5. L'istanza viene trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente.
Non è previsto il silenzio assenso.
6. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, il Comune stabilisce:
- i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
 - la durata del cantiere;
 - le limitazioni di orario;
 - le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il responsabile del cantiere di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
7. L'autorizzazione di deroga non potrà avere durata superiore all'anno solare.
8. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa, richiedere, con motivata istanza, la proroga alle medesime condizioni di esercizio del cantiere in corso. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico competente in acustica che attesti che i lavori da completare sono già contemplati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata con l'istanza iniziale e che pertanto rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria. In caso contrario dovrà essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata.
Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga richiesta, espletate le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.
9. Per i cantieri stradali, i tempi di richiesta della proroga sono ridotti a 10 giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria, qualora vi siano le medesime condizioni di esercizio del cantiere in corso.
10. In zone particolarmente sensibili, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga, che gli orari di esercizio del cantiere temporaneo.

Art. 4.3

Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere/lavori pubblici

1. Le istanze in deroga per i cantieri di opere o lavori pubblici, la cui committenza è l'Amministrazione comunale, saranno autorizzate anche in deroga alle procedure di cui sopra, dalla Direzione competente alla realizzazione dell'opera, la quale ne valuterà la rilevanza, l'interazione con gli aspetti viabilistici e le esigenze specifiche di esecuzione dell'intervento.
2. Il provvedimento autorizzativo stabilirà le condizioni di svolgimento del cantiere medesimo, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.

Art. 5

Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale

1. Il Comune esercita le attività di controllo circa il rispetto del presente Regolamento e delle condizioni di esercizio delle manifestazioni e dei cantieri.
2. Le attività di verifica del rispetto dei valori limite in deroga verranno svolte tramite la competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
3. In particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee o dei cantieri stradali, edili o assimilabili, a seguito di esposto/segnalazione, potrà essere richiesto al responsabile della manifestazione o del cantiere l'effettuazione delle rilevazioni fonometriche ritenute necessarie per verificare il rispetto dei limiti acustici in deroga. In tal caso, il professionista abilitato dovrà certificare, mediante dichiarazione asseverata, le risultanze delle proprie rilevazioni fonometriche, utilizzando il modulo all'uopo predisposto. Qualora il responsabile della manifestazione o del cantiere, non provvedesse all'effettuazione delle suddette rilevazioni fonometriche, il Comune potrà procedere all'accertamento avvalendosi di ARPA o di un tecnico competente in acustica appositamente incaricato. In tal caso sono a carico del titolare dell'autorizzazione di deroga i costi connessi alle attività di controllo effettuate da ARPA, fatturati secondo il tariffario vigente.
4. La verifica dei valori limite in deroga sarà effettuata in facciata al ricettore maggiormente esposto alla sorgente emissiva in termini di LAeq, come definito dal DM 16 marzo 1998. Tale parametro dovrà essere verificato su base oraria per tutta la durata della manifestazione-evento e per i cantieri su base oraria per l'intera giornata lavorativa.
5. In caso di controlli strumentali non viene applicato in nessun caso il limite differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali, e tonali a bassa frequenza. Non viene altresì considerato il limite di emissione previsto dalla classe acustica di appartenenza dell'area in cui viene esercitata l'attività oggetto di autorizzazione in deroga.
6. Qualora si rilevassero violazioni agli orari e ai limiti della deroga, sia essa comunicata o autorizzata, si procederà ad applicare il regime sanzionatorio di cui al successivo art. 6, oltre all'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresa la facoltà di imporre limitazioni all'orario di esercizio della manifestazione o del cantiere, fino all'eventuale revoca della deroga acustica rilasciata.

Art. 6

Modalità e tempistica di presentazione delle istanze

1. La modalità di presentazione delle richieste di deroga di cui al presente Regolamento è dettagliatamente descritta nel sito internet del Comune di Bergamo, nel quale è altresì presente la relativa modulistica.
In particolare:
 - a. le comunicazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, e redatte utilizzando il modulo all'uopo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Bergamo, devono pervenire in modalità esclusivamente telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione;
 - b. le istanze, in bollo, di autorizzazione in deroga, redatte utilizzando il modulo all'uopo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Bergamo, devono pervenire in modalità esclusivamente telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Le comunicazioni e le istanze prodotte in forma diversa da quella descritta al presente comma verranno rigettate.
3. Le comunicazioni/le autorizzazioni di deroga devono essere tenute presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

Art. 7
Regime sanzionatorio

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento e alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa da €.258,00 a €.10.329,00 ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447.

Art. 8
Disposizioni finali

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25/I0098977/2005 P.G. nella seduta del 06/02/2006 e ss.mm.ii.

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione	pag.	2
Art. 2 - Definizioni	pag.	2
Art. 3 - Manifestazioni	pag.	3
Art. 3.1 - Manifestazioni temporanee soggette a comunicazione di deroga	pag.	3
Art. 3.2 - Manifestazioni temporanee soggette ad autorizzazione di deroga	pag.	4
Art. 3.3 - Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, o organizzate direttamente dall'amministrazione comunale	pag.	6
Art. 3.4 – Attività estive aggiudicate a seguito di bando pubblico – Manifestazioni organizzate all'interno di spazi giovanili comunali	pag.	6
Art. 4 – Cantieri	pag.	7
Art. 4.1 - Cantieri soggetti a comunicazione di deroga	pag.	8
Art. 4.2 - Cantieri soggetti ad autorizzazione di deroga per interventi privati	pag.	8
Art. 4.3 - Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere pubbliche	pag.	9
Art. 5 - Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale	pag.	10
Art. 6 – Modalità e tempistica di presentazione dell'istanza	pag.	10
Art. 7 – Regime sanzionatorio	pag.	11
Art. 8 - Disposizioni finali	pag.	11